

- NEWS N°06 GIUGNO 2019 -
LA NEWSLETTER CHE TI TIENE AGGIORNATO

ALCUNE INDICAZIONI SUL NUOVO REGOLAMENTO FGAS

DPR 146/2018


Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019).

Con l'entrata in vigore del nuovo DPR 146/2018, che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014 e i relativi regolamenti di esecuzione, si vuole evidenziare alcuni aspetti pratici per chi è già in possesso delle certificazioni FGAS.

Gli addetti FGAS in possesso della certificazione personale (secondo il reg. n. 303/2008) possono estenderla anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di celle frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra; attività non contemplate nel precedente regolamento, ma che oggi è possibile ottenere. Al riguardo vi invitiamo a contattare il centro Idrotiforma per ulteriori informazioni.

Le certificazioni non estese al nuovo regolamento (UE) n. 2067/2015 sono comunque valide per attività di controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione, per quanto concerne apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, la non estensione del certificato comporta la dicitura "Certificato limitato" sul registro FGAS.

Dati certificazione

Iscritto per			
2015/2067	Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse (articolo 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018), svolte ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067	-	
	Cat. I <ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; recupero di gas fluorurati a effetto serra; installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; smantellamento. 	certificato LIMITATO	

Elenco certificati

Attività	Numero Certificato	Stato	Data emissione	Data ultima verifica	Data scadenza	Data aggiornamento banca dati
 2015/2067 limitato - (Cat. I)	FL3-011	Valido	31/05/2013	31/05/2018	31/05/2023	31/05/2018

Altra importante **novità introdotta** all'interno del nuovo decreto FGAS è la **modalità di mantenimento dei certificati**, il certificato personale (Patentino FGAS) e la certificazione aziendale hanno validità, rispettivamente, di dieci e cinque anni e devono essere rinnovate, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi. Il **mantenimento** annuale di ciascun certificato **deve essere effettuato prima della scadenza**, l'ente di certificazione deve ricevere dalla persona/impresa certificata la documentazione prevista per il mantenimento almeno trenta giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza. In assenza parziale o totale della documentazione di mantenimento l'ente sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale.

Infine, per la gestione e tenuta della Banca dati **le imprese certificate versano annualmente**, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti **i diritti di segreteria**.

Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:

<https://certifico.com/newsletter/archive/view/listid-3-marcatrace-com/mailid-33408-vademecum-decreto-f-gas-2019-nuovo-dpr-146-2018>